

l'assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un'istanza in tal senso dell'iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali del sanitario. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell'Ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell'assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l'iscrizione.

A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell'Ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell'istituto della cancellazione e con l'esigenza di temperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell'iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell'iscritto.

Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all'eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell'esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente. ■

¹ Nell'interesse legittimo pretensivo il soggetto mira ad ottenere una posizione di vantaggio grazie ad un'attività della Pubblica Amministrazione che incida in modo favorevole sulla sua situazione soggettiva (ad es. la concessione di una licenza per aprire un esercizio commerciale).

REG. UE N. 1169/2011, ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

QUELLO CHE LE ETICHETTE NON DICONO

Le zone d'ombra del diritto, tra sicurezza alimentare ed esigenze di mercato.



di Daria Scarciglia
Avvocato

L'esigenza di identificare, a mezzo di una qualche forma di contrassegno, il contenuto dei recipienti alimentari è antichissima.

Già al tempo delle prime dinastie egizie, le anfore di terracotta recavano delle incisioni che indicavano la data di produzione e l'origine del vino. L'usanza si è poi affinata nel corso dei secoli, trovando una sempre maggiore applicazione soprattutto tra il XVIII ed il XIX secolo e diventando un richiamo commerciale che serviva ad attestare la qualità dei prodotti.

Si può ben dire, quindi, che la sicurezza alimentare sia, da sempre, una necessità cui il consumatore di ogni epoca ha subordinato le proprie scelte, con la conseguente evoluzio-

ne delle regole di comportamento da parte di produttori e commercianti che, come si legge già nelle cronache del medioevo, venivano puniti al pari dei ladri, quando colti ad imbrogliare sulle caratteristiche o sul peso degli alimenti che vendevano.

L'era moderna ha certamente dato un'accelerazione fortissima, specialmente nel mondo occidentale, ad una gran quantità di temi legati alla vita umana, tra cui non si può certo trascurare la produzione di norme e regolamenti in ogni campo. Se, quindi, riusciamo a stabilirci in una prospettiva che tenga conto della storia, saremo in grado di cogliere gli aspetti dinamici del diritto e di vederlo come lo strumento di cambiamenti sempre nuovi e migliori.

È così che andrebbe letto anche il Regolamento Ue 1169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimen-

tari, con la cui entrata in vigore si è certamente realizzato un ulteriore progresso nelle tutele del consumatore. Si legge infatti nei *considerata* in premessa a tale regolamento che “La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici” e che “Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano”.

E infatti questo regolamento, operando una fusione della direttiva 2000/13/Ce, relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari, e della direttiva 90/496/Cee, relativa all’etichettatura nutrizionale, interviene su tutte le fasi della catena alimentare e si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale. Stabilisce principi generali di trasparenza al fine di impedire che il consumatore venga tratto in errore circa le caratteristiche dei prodotti, rafforza le responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare quanto alle informazioni fornite con le etichette degli alimenti e disciplina con molta precisione le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta.

Nella sua specificità, il regolamento dedica grande attenzione al significato di ogni singola dicitura e ad un’ampia gamma di requisiti riguardanti non solo la sostanza ma anche la forma dell’informazione che deve arrivare al consumatore, definendo le leali pratiche di presentazione del prodotto, le informazioni obbligatorie, quelle complementari e quelle volontarie, nonché la loro disposizione sulla confezione del prodotto, i requisiti linguistici, i principi dell’etichettatura nutrizionale, la presentazione del prodotto e molto altro ancora, rendendo quasi impossibili eventuali fraintendimenti.

Ad un occhio attento, infatti, non sfugge che aver regolamentato tutto non significa anche averlo fatto bene.

Ad esempio, l’art. 26, “Paese d’origine o luogo di provenienza”, stabilisce che l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria quando l’omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore. L’art. 2, “Definizioni”, al comma 2 lettera g) ci dice che il *luogo di provenienza* (“qualunque luogo da cui proviene l’alimento”) non è il *paese d’origine*, per il quale rinvia al regolamento n. 2913/92/Cee, secondo cui il paese d’origine di un prodotto è il paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione.

In termini pratici, questo significa che, sempre a titolo di esempio, il tonno pescato nella zona di pesca Fao 61, quella - per intenderci - più prossima alle acque contaminate dal disastro nucleare di Fukushima, lavorato ed inscatolato in Italia, può essere commercializzato con l’indicazione “Paese d’origine: Italia”. Pensiamo a tutti i prodotti alimentari trasformati e comprenderemo la portata di un simile scenario.

Senza dilungarci, tuttavia, in altri esempi, quello che interessa è come evitare che ciò accada. Il diritto qualche indicazione la fornisce. Infatti, lo stesso regolamento, che definisce il paese d’origine come il paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione, stabilisce anche che, qualora si ritenga giustificabile la presunzione che una trasformazione o una lavorazione occultino la reale provenienza di merci che, altrimenti, violerebbero le norme dell’Ue, l’origine del prodotto può essere contestata. Stabilisce inoltre che l’autorità doganale, in caso di seri dubbi, possa richiedere qualsiasi prova ulteriore alla normale documentazione, per accertare che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

In altre parole, al di là del fatto che quanto riportato in etichetta sia cor-

retto, il diritto ci sta dicendo che si possono fermare tutti quegli alimenti che, almeno quanto alla loro reale provenienza, qualche perplessità la fanno sorgere.

E quindi, ancora una volta, sono i controlli a dover fare la differenza. In che modo? Andando oltre la regolarità di un’etichetta, oltre la dimensione ottimale del font di scrittura, oltre il corretto calcolo delle calorie per 100 grammi di prodotto, oltre il giusto termine minimo di conservazione e dimostrando di saper leggere quello che le etichette non dicono, perché gli interessi economici in gioco rischiano di sbilanciare la qualità degli alimenti lontano dalle tutele reali del consumatore.

Del resto, la ratio stessa del regolamento Ue n. 1169/2011 è quella di “stabilire le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, (...) garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno” (art. 1). Qui si ammette che si stanno solo dando le basi della sicurezza alimentare e che, comunque, questa deve essere temperata con le esigenze del mercato. Esattamente come avviene da millenni.

Nella ricerca di questo difficile equilibrio, la filiera degli alimenti di origine animale è affidata ai veterinari, alla loro scienza, coscienza e professionalità, a qualsiasi percorso che migliori ed allarghi le loro competenze, ad un’autorevolezza conquistata sul campo e alle loro alleanze con il mondo del diritto.

Il termine “etichetta” deriva dalla parola spagnola *etiqueta*, con cui per molti secoli si era indicato il cerimoniale di corte. Stare all’etichetta significava semplicemente attenersi alle regole di un comportamento e solo in seguito la parola passò a designare anche il mezzo per descrivere correttamente le caratteristiche di un prodotto, trasferendo in questo ambito l’importanza del rispetto delle regole. Come a dire che, in fondo, è pur sempre una questione di etichetta! ■